

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18975 del 24/09/2015

Medici convenzionati - Rapporto di parasubordinazione - Tutela di cui all'art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18975 del 24/09/2015

Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18975 del 24/09/2015

Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro. Ne consegue che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18975 del 24/09/2015